

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1063}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TRIVA, SARTI ARMANDO, BELLOCCHIO, ANTONI,
AULETA, BRUZZANI, CIOFI degli ATTI, DARDINI,
PIERINO, UMIDI SALA, GUALANDI, BULLERI,
GABBUGGIANI, QUERCIOLO**

Presentata il 20 dicembre 1983

**Norme per la formazione dei bilanci degli enti locali
per il 1984**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il 1984 entra in vigore, per la prima volta, un nuovo criterio di ripartizione tra i comuni e le province degli incrementi annui dei trasferimenti statali. La disciplina, nella sostanza, prevede di abbandonare il riferimento alla base storica nella ripartizione delle risorse e, assumendo nuovi parametri, avvia un processo di perequazione delle dotazioni finanziarie da attribuire ai singoli enti. È questo, indubbiamente, un indirizzo da condividere. Non solo, ma è certo una delle precondizioni per avviare un assetto definitivo di questo essenziale comparto della finanza pubblica. Il criterio perequativo era però associato, nella legge che lo ha previsto

(decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131), ad una restituita potestà impositiva agli enti locali e la SOCOF, applicata straordinariamente nel 1983, è stata prevista come anticipazione di tale potestà. La ragione logica del doppio contestuale strumento è di chiara evidenza. La finanza locale si propone all'interno delle discipline generali che, al fine di promuovere programmati rientri dall'inflazione, quantificano anno dopo anno gli obiettivi di tali rientri e raddiano agli stessi gli incrementi della spesa pubblica di esercizio e di conseguenza — per chi non dispone di strumenti propri di prelievo o di potestà di accedere

al credito per la copertura delle spese correnti — l'incremento delle dotazioni annuali previste nel bilancio statale.

A fronte di tale elemento di fatto l'applicazione di nuovi criteri di riparto, perequativi nei confronti del passato, poteva aver luogo solo a due precise condizioni. Una prima: l'importo complessivo dei trasferimenti viene incrementato secondo l'indice d'inflazione e viene ripartito « senza » assicurare un tale incremento ad ogni singolo ente che ha però la facoltà, per reperire le risorse mancanti, di esercitare una nuova potestà di prelievo.

Una seconda: il monte complessivo dei trasferimenti è superiore a quanto prevederebbe l'indice programmato al fine di assicurare ad ogni ente almeno l'incremento previsto ed assumendo a carico del bilancio statale la maggiore spesa per la perequazione.

Al di fuori di tali alternative non esiste spazio per una vera perequazione nel senso che, se resta fermo il globale e non c'è potestà impositiva, eventuali punte alte nei trasferimenti ad alcuni enti sarebbero pagate dalle punte basse — inferiori e spesso di parecchio rispetto all'indice programmato — dei trasferimenti ad altri enti.

La conseguenza sarebbe che invece di « perequare » si « disordina » l'intero comparto; si provocano falsi pareggi e si riapre la strada a spirali dissestanti.

È questa purtroppo la strada scelta dalla legge finanziaria. Con gravissime conseguenze, particolarmente nelle aree più deboli del paese: la montagna, il Mezzogiorno,

le piccole municipalità. Con la proposta di legge che si presenta si provvede a costruire un serio argine contro tale eventualità; e questo senza affidare al solo bilancio statale la copertura degli scarti che la perequazione introduce fra minimo vitale e risorse trasferite. Il testo si colloca, in linea di principio, nella logica della doppia disciplina: ripartire in modo diverso, prelevare in modo differenziato.

In assenza di una nuova potestà di prelievo, si subordina il diritto ad un incremento pari all'indice di inflazione all'applicazione, su tutte le imposte e tasse locali, di addizionali straordinarie. La norma, che esclude ovviamente particolari categorie di enti locali, vista correttamente, agisce in due direzioni: da una parte stimola l'impegno degli amministratori sul fronte delle entrate e del prelievo locale e dall'altra li impegna — ogni volta che ciò è praticabile — a non scegliere la strada del prelievo ma quella della riduzione delle spese. La norma inoltre non incide sull'equilibrio che è stato definito per il bilancio statale del 1984 nel senso che l'eventuale contributo straordinario sarà liquidato a consuntivo, nel 1985, al netto, nei casi previsti, delle entrate derivanti da tali addizionali straordinarie.

Nel corso della stampa della presente proposta di legge si è anche provveduto a meglio precisare i riferimenti normativi in essa contenuti, avuto riguardo al testo della legge finanziaria 1984 (legge 27 dicembre 1983, n. 730) nel frattempo definitivamente approvata dal Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I comuni che, in sede di riparto del fondo perequativo di cui al secondo comma dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, hanno diritto a una quota del fondo di importo inferiore al dieci per cento dei trasferimenti statali, ordinari e perequativi oltre all'entrata SOCOF ed eventuali contributi integrativi al netto degli stanziamenti iscritti nei bilanci per oneri finanziari, ad essi spettanti nel 1983, possono iscrivere nel bilancio di previsione del 1984, sotto la voce « contributo statale straordinario », una entrata pari alla differenza fra la quota assegnata e quella corrispondente al dieci per cento di cui sopra.

L'esercizio della facoltà di cui al precedente comma è subordinato all'applicazione, da parte del comune, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 11 e ad eccezione del tributo di cui al primo comma dell'articolo 12 della citata legge 27 dicembre 1983, n. 730, di una addizionale straordinaria pari al dieci per cento della aliquota massima di tutte le imposte e tasse comunali. L'addizionale straordinaria deve essere istituita con la stessa deliberazione di approvazione del bilancio preventivo per il 1984 e decorre, per tutte le imposte o tasse riferite ad anno, dal 1° gennaio 1984. Dall'obbligo di cui sopra sono esclusi i comuni riconosciuti montani, quelli inferiori ai cinquemila abitanti ed i comuni del Mezzogiorno.

Il contributo statale straordinario sarà corrisposto ai comuni entro il 30 aprile 1985 al netto, per gli enti locali obbligati, delle entrate derivanti dall'applicazione di tali addizionali straordinarie e previo invio al Ministero dell'interno di apposito certificato, da redigere in conformità alle prescrizioni del Ministero stesso, entro il 31 gennaio 1985.

Le stesse norme valgono per i bilanci delle province.